Repertorio n. 51.679 Raccolta n. 27.612

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A."

in lingua tedesca

"SÜDTIROLER SPARKASSE A.G."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci marzo duemilaventidue, alle ore 16.00,

(10/03/2022)

in Bolzano presso la Sala Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano in via Cassa di Risparmio n. 12. Innanzi a me dott. **ELIO VILLA**, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano,

è presente il signor:

- avv. BRANDSTÄTTER GERHARD, nato a Sarentino (BZ) il 22 gennaio 1953 e domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata, cittadino italiano, codice fiscale BRN GHR 53A22 I431R, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A."

in lingua tedesca:

"SÜDTIROLER SPARKASSE A.G.",

con sede in Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio n. 12, capitale sociale euro 514.894.200,10 (cinquecentoquattordicimilioni ottocentonovantaquattromila duecento virgola dieci) sottoscritto e versato per euro 469.330.500,10 (quattrocentosessantanovemilioni trecentotrentamila cinquecento virgola dieci), diviso in numero 60.952.013 (sessantamilioni novecentocinquanta duemila tredici) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bolzano al numero 00152980215 e iscritta nell'Albo delle banche e nell'Albo dei gruppi bancari con il codice ABI 06045.

Detto comparente, della cui identità personale e veste rappresentativa io notaio sono certo,

premette quanto segue:

- in questo giorno, ora e luogo è stata convocata in *unica* convocazione l'*Assemblea Straordinaria dei Soci* della suddetta società CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica degli artt. 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 e 35 dello statuto sociale.
- 2) Varie ed eventuali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.1. dello statuto sociale.

Il Presidente spiega che tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente alla pandemia di COVID-19 e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei fornitori della Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4 e 5, del

Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18, Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogato ulteriormente con Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

Dell'intervento per delega al rappresentante designato, unico soggetto ammesso all'Assemblea, è stata data notizia nell'avviso di convocazione diffuso al mercato ai sensi della normativa vigente e pubblicato sulla pagina dedicata all'Assemblea soci sul sito internet della Cassa.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario della riunione, del rappresentante della società di revisione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Indi, il Presidente, constata e dichiara che:

- la Banca ha conferito a "COMPUTERSHARE S.P.A." con sede legale a Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n.19, capitale sociale Euro 126.000,00 (centoventiseimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con codice fiscale numero 06722790018, l'incarico di rappresentante designato cui i soci o aventi diritto al voto, per intervenire e votare in Assemblea, dovevano conferire delega con istruzioni di voto.

A valere per tutte le deliberazioni dell'odierna Assemblea Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare S.p.A. ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

rispetto capitale sociale 469.330.500.10 al di euro (quattrocentosessantanovemilioni trecentotrentamila cinquecento virgola dieci), costituito da 60,952,013 (sessantamilioni novecentocinquantadue mila tredici) azioni, al momento dell'apertura dei lavori assembleari, ovvero alle ore 16.03 è presente collegato in videoconferenza il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. in persona del signor Seglie Stefano, nato a Torino (TO) il 4 maggio 1967 e residente a Pino Torinese (TO), via Roma n. 18, cittadino italiano, con delega di rappresentanza conferita da 37 (trentasette) azionisti per numero 42.488.911 (quarantaduemilioni quattrocentoottantottomila novecentoundici) azioni, sono quindi costituiti 42.488.911 (quarantaduemilioni quattrocentoottantottomila novecentoundici) diritti di voto.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco completo dei nominativi dei legittimati all'intervento, con specificazione delle deleghe conferite:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i seguenti membri:
- * personalmente:
- -- BRANDSTÄTTER GERHARD, comparente, quale Presidente;

- -- dalle ore 16.14 COSTA CARLO, nato a Bolzano (BZ) il 19 agosto 1965, quale Vice Presidente;
- -- BULGARELLI ALDO, nato a Verona (VR) il 16 aprile 1954, quale Consigliere;
- * collegati in videoconferenza ai sensi di legge i seguenti membri:
- -- dalle ore 16.06 CALABRO' NICOLA, nato a Bolzano (BZ) il 28 gennaio 1966, quale Consigliere;
- -- CARLINI MARCO, nato a Bolzano (BZ) il 1° dicembre 1963, quale Consigliere;
- -- VANZI KLAUS, nato a Brunico (BZ) il 27 gennaio 1969, quale Consigliere;
- -- RAINER CHRISTOPH ANTON, nato a Lienz (Austria) il 18 marzo 1972, quale Consigliere;
- mentre sono assenti giustificati i seguenti membri del Consiglio d'Amministrazione:
- -- FINK SIEGLINDE, nata a Bressanone (BZ) il 16 gennaio 1971, quale Considiere:
- -- KRAPF JOHANN, nato a Bressanone (BZ) il 21 gennaio 1952, quale Consigliere;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i seguenti membri:
- * personalmente
- -- FLORIAN MARTHA, nata a Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) il 28 maggio 1959, quale Presidente;
- -- BIASIN MASSIMO, nato a Bolzano (BZ) il 20 settembre 1968, quale Sindaco effettivo:
- * collegato in videoconferenza ai sensi di legge il seguente membro:
- -- ENDRIZZI UGO, nato a Bolzano (BZ) il 26 maggio 1950, quale Sindaco effettivo;
- sono inoltre presenti personalmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione e Capo Servizio Segreteria Societaria GUFLER EMMERICH, nato a Merano (BZ) il 13 aprile 1972, nonché la collaboratrice dello Studio Notarile PLATTNER SONJA, nata a Bolzano (BZ) il 30 marzo 1979:
- è in carica la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.a.", con sede in Milano (MI), via Tortona n. 25, capitale sociale euro 10.328.220,00 (diecimilioni trecentoventottomila duecentoventi virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi col numero di codice fiscale 03049560166;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, a mezzo di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di data 8 febbraio 2022 foglio delle inserzioni n. 15 parte seconda;
- in adempimento delle vigenti disposizioni in materia di informativa al pubblico sono state effettuate altresì le seguenti pubblicazioni:
- -- è stato trasmesso un comunicato stampa relativo alla convocazione della presente Assemblea a tre agenzie di stampa nonché a CONSOB a mezzo teleraccolta, oltre alla pubblicazione di detto avviso sul sito *internet* della Banca:
- -- è stato pubblicato l'avviso di convocazione sul quotidiano nazionale "LA REPUBBLICA" in data 8 febbraio 2022 e sui quotidiani locali "DOLOMITEN" e "ALTO ADIGE" in data 18 febbraio 2022;

- -la relazione illustrativa nonché la proposta di delibera sono stati pubblicati sul sito *internet* della Banca a partire dal giorno 21 febbraio 2022;
- pertanto, l'Assemblea qui riunita è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente nomina quale segretario dell'Assemblea il dott. Elio Villa, Notaio in Bolzano e io notaio aderisco. D'accordo con quest'ultimo le informazioni tecniche di rito vengono limitate a quelle strettamente necessarie per legge.

Prima di iniziare la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le informazioni tecniche previste dalla legge:

- alla data odierna la Banca detiene n. 799.217 (settecentonovantanovemila duecentodiciassette) azioni proprie;
- come risulta dal libro soci, allo stato, i seguenti Azionisti detengono più del 2% (due per cento) del capitale sociale:
- * FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO n. 39.888.044 (trentanovemilioni ottocentottantottomila quarantaquattro azioni, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 65,44% (sessantacinque virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale) per la quale sussistono tutti i prescritti requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto inerente all'intero pacchetto azionario detenuto;
- * accanto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano un unico socio supera il predetto limite del 2% al quale sono correlati obblighi normativi di segnalazione: trattasi della FONDAZIONE CARIPLO;
- esistono inoltre i seguenti patti tra piccoli Azionisti:
- * un patto di sindacato di voto presso il Sindacato di Voto Piccoli Azionisti Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (costituito da ca. 300 (trecento) azionisti, per un totale di 1,84% (uno virgola ottantaquattro per cento), ognuno con partecipazione inferiore all'1% (uno per cento);
- * l'Associazione SETTE API costituita anch'essa da piccoli Azionisti della Cassa (ca. 360 (trecentosessanta) Azionisti).
- * ADASS Associazione Dipendenti Azionisti Südtiroler Sparkasse (ca. 300 (trecento) Azionisti).
- Il Presidente attesta, infine, a me notaio, ai fini della regolarità dello svolgimento della presente Assemblea che:
- a) la società ha emesso obbligazioni convertibili in azioni;
- b) la società non ha emesso strumenti finanziari ai cui titolari spetti il diritto di voto nella presente Assemblea;
- c) la società non ha in corso operazioni di fusione o di scissione;
- d) le delibere poste all'ordine del giorno non determinano il diritto di recesso per eventuali soci assenti, astenuti o dissenzienti e, conseguentemente, non è stato preventivamente necessario procedere alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 ter c.c..

Il Presidente informa che coloro, ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dell'avviso di convocazione hanno potuto porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, presentandole - tenuto conto dell'emergenza in corso – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2022@pec.sparkasse.it con indicazione, nell'oggetto della

e-mail, della dicitura "Assemblea 2022 – domande sulle materie all'ODG", entro la record date, pertanto entro il 1° marzo 2022. Il Presidente informa l'Assemblea che entro il termine succitato nessun socio ha formulato domande in relazione all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia quindi con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e in particolare passa alla

PARTE STRAORDINARIA:

1) Modifica degli artt. 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 e 35 dello statuto sociale.

Il Presidente premette che l'autorità di Vigilanza con il 35° aggiornamento recante data 30 giugno 2021 ha aggiornato il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario per le banche. L'aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo. Le Disposizioni Transitorie e Finali delle Disposizioni succitate specificano che, "ove l'adeguamento alle disposizioni di questo Capitolo richiede modifiche statutarie, queste sono apportate al più tardi in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021".

Il Presidente ricorda inoltre che in data 23 novembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha emanato il Decreto n. 169 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 di data 15 dicembre 2020) che contiene la normativa di attuazione dell'art. 26 del Testo Unico Bancario con riferimento ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.

Premesso ciò il Presidente comunica che in data 10 febbraio 2022, il Consiglio di amministrazione della Banca ha approvato il progetto di modifica dello statuto. In data 11 febbraio 2022 la Banca ha presentato l'istanza di rilascio del provvedimento di accertamento a Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs 385/93.

Il provvedimento di accertamento prot.n. 0341776/22, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/93, è stato trasmesso dalla Vigilanza in data 3 marzo 2022 con il quale Banca d'Italia ha accertato che le modifiche statutarie proposte non contrastano con il principio di sana e prudente gestione.

Il Presidente illustra quindi le principali modifiche apportate al documento statutario.

Art. 20 dello statuto: Composizione del Consiglio di amministrazione:

L'art. 20 viene aggiornato ai sensi della Circolare 285 di data 17 dicembre 2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2. Linee applicative, 2.1 Composizione degli organi collegiali, lettera b, linee applicative, stabilendo che la composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamento del numero dei componenti, in caso di numero frazionato, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.

Attualmente le disposizioni succitate prevedono che il numero dei componenti del genere meno rappresentato, nel Consiglio di

Amministrazione e nel Collegio Sindacale, è pari ad almeno il 33% (trentatre per cento) dei componenti dell'organo. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore.

Inoltre l'art. 20 riporta il concetto che gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti l'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione e aggiorna le casistiche di quando un Amministratore non possiede il requisito dell'indipendenza ai sensi del Decreto MEF n. 169 di data 23 novembre 2020.

Art. 21 dello statuto: Nomina degli amministratori:

L'art. 21 viene aggiornato ai sensi della Circolare 285 d.d. 17 dicembre 2013:

- "le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario. Tali modalità devono assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale" (Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 1. Principi generali, 8° comma);
- "gli statuti delle banche disciplinano gli aspetti rilevanti (quali, ad esempio, le modalità di sostituzione di componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste, la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere meno rappresentato in modo da garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione, ecc.) per assicurare il rispetto nel continuo della quota di genere..." (Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2. Linee applicative, 2.1 Composizione degli organi collegiali, lettera b).

Inoltre viene aggiornata la soglia che dà diritto alla presentazione di una lista per la nomina degli amministratori, riducendola dal 3% (tre per cento) al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Art. 22 dello statuto: Cessazione dall'ufficio e sostituzione degli amministratori:

Seguendo i principi di cui al precedente paragrafo vengono riportate le casistiche di cessazione dall'ufficio degli amministratori (revoca, rinuncia, decadenza o morte) e aggiornate le modalità di sostituzione degli stessi.

Art. 25 dello statuto: Adunanze del Consiglio di amministrazione:

Come da best practice (p.es. Intesa Sanpaolo, Banco Desio, CR Asti, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare dell'Alto Adige e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige) lo statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 26 dello statuto: Attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

Al comma 3 dell'art. 26 dello statuto vengono aggiunte le attribuzioni, non delegabili, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, come previsto dalla Circolare 285/2013, Sezione III, 2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, 2.2 Linee applicative.

In dettaglio vengono aggiunte/aggiornate le seguenti lettere dell'art. 26 dello statuto:

lettera j (numerazione nuova): l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;

lettera k (numerazione nuova): l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

lettera I (numerazione nuova): la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendo le circostanze;

lettera q (numerazione nuova): viene specificato che fra i principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione rientra anche la Policy per la promozione della diversità e della inclusività.

Art. 35 dello statuto: Collegio sindacale:

Anche l'art. 35 viene aggiornato ai sensi dei principi contenuti nella circolare 285 d.d. 17 dicembre 2013 (Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 1. Principi generali, 8° comma nonché Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, 2. Linee applicative, 2.1 Composizione degli organi collegiali, lettera b – cfr. nota di cui all'art. 21).

Per il Collegio sindacale viene aggiornata la soglia che dà diritto alla presentazione di una lista per la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, riducendola dal 3% (tre per cento) al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Artt. 5, 7, 23, 24, 31, 32, 33 dello statuto:

Agli articoli succitati vengono apportate modifiche marginali di minore rilevanza.

Il Presidente precisa che si tratta di modifiche anche con carattere discrezionale e quindi dovranno essere approvate dall'assemblea straordinaria dei soci e non dal Consiglio di amministrazione.

La proposta è quindi di approvare la nuova versione dello statuto recependo le modifiche agli artt. 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 e 35 come da allegato.

Il Presidente passa alla votazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria** il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea straordinaria il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea straordinaria degli azionisti:

- udita la relazione del Presidente;
- dato atto delle dichiarazioni di esistenza di sindacati di voto ex art. 2341 ter c.c.;
- dato atto che Banca d'Italia in data 3 marzo 2022 ha rilasciato il provvedimento di accertamento prot.n. 0341776/22 (allegato "B"), ai sensi degli artt, 56 e 61 del T.U.B. D.Lgs. 385/93.

delibera:

- di approvare la nuova versione dello statuto (allegato "C" versione italiana e tedesca) recependo le modifiche agli artt. 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 e 35 (modifiche evidenziate in grassetto) adottando il relativo seguente nuovo testo (si riproduce solo la lingua italiana):

"Art. 5 Capitale sociale

1) Il capitale sociale è di **e**uro 469.330.500,10, diviso in n. 60.952.013 azioni ordinarie prive di valore nominale."

"Art. 7 Caratteristiche delle azioni

- 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. **Nel** caso di comproprietà di una o più azioni si applica l'art. 2347 del codice civile.
- 2) Esse sono dematerializzate e immesse in un sistema di gestione accentrata autorizzato ed operante in Italia ai sensi della normativa vigente."

"Art. 20 Composizione del Consiglio di amministrazione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamento del numero dei componenti, in caso di numero frazionato, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.
- 2) Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.
- 5) Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di Vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
- a) chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) chi detiene una partecipazione nella banca soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza;
- c) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate, incarichi di Presidente del Consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di consigliere, o incarichi di direzione presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate;
- d) chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) chi ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra

banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

- t) chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore o di direzione presso la banca;
- g) chi è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di amministratore;
- h) chi intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un socio di cui alla lettera b) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. I limiti di rilevanza dei succitati rapporti che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori sono stabiliti e periodicamente rivisti dal Consiglio di amministrazione;
- i) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o di istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
- 6) Gli amministratori indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.
- 7) I componenti non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:
- a) acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio sindacale e dell'amministratore delegato o del direttore generale nonché delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;
- b) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- c) contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.
- 8) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

- 9) Per le modalità di revoca degli amministratori si osservano le disposizioni vigenti."
- "Art. 21 Nomina degli amministratori
- 1) Previa determinazione del numero degli amministratori, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, almeno uno e non più di tredici candidati. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 2) Le liste che superano otto candidati devono rispettare la composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione identificata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei soci, ivi compreso il rispetto dell'equilibrio tra i generi e, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca.
- Il Consiglio di amministrazione **verifica** successivamente **alla nomina** la rispondenza della composizione **qualitativa** ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina.
- 3) Le liste che superano otto candidati, a partire dall'ottavo posto e eventualmente fino al tredicesimo sulla lista, devono alternarsi nel genere, fermo restando la necessità che dal primo all'ottavo posto siano presenti altri due candidati del genere meno rappresentato.
- 4) Le liste che superano otto candidati devono indicare un numero di candidati pari ad almeno un quarto dei componenti della lista, i quali, oltre agli altri requisiti di legge, dovranno possedere, anche il requisito di indipendenza previsto dall'art. 20 dello statuto, nonché dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti.
- In caso di frazionamento, il numero dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere arrotondato alla prima unità superiore. I candidati che soddisfano il requisito dell'indipendenza devono essere compresi nei primi sette posti della lista.
- 5) Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione. Le liste depositate presso la sede della Società sono pubblicate, insieme al curriculum vitae di ciascun candidato, sul sito internet della banca.
- 6) Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie con diritto di voto necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione sulla base delle evidenze relative al termine della record date, come definita ai sensi della normativa vigente.
- 7) Le liste devono essere corredate:
- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di

decadenza, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società. I candidati delle liste che superano il numero di otto devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti inerenti alla composizione qualitativa identificata preventivamente dal Consiglio di amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni.

- 8) Ogni socio nonché i soci che, secondo la definizione di controllo prevista nel codice civile (i) controllano altri soci, (ii) sono controllati da altri soci o (iii) sono controllati dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, possono concorrere alla presentazione e votazione di un'unica lista.
- 9) Ciascun candidato può concorrere all'elezione di una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 10) Le liste, nell'ambito delle quali vi siano candidati che non hanno i requisiti di legge o quelli previsti dal presente statuto ovvero avanzate senza l'osservanza delle altre prescrizioni di cui sopra, si considerano come non presentate e i voti esercitati in violazione delle previsioni di cui al presente statuto si considerano come non esercitati.
- 11) In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza);
- c) in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultanti seconde per numero di voti rispetto alla lista di maggioranza, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti;
- d) qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, fermo restando l'elezione in ogni caso del candidato della lista di minoranza, si considera estromesso il primo candidato della lista di maggioranza che, a partire da quelli indicati nell'ultimo numero di tale lista eletta, consenta di assicurare il rispetto del suddetto equilibrio.
- 12) Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti che rappresenta almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 13) In caso di presentazione di una sola lista di candidati l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge."
- "Art. 22 Cessazione dall'ufficio e sostituzione degli amministratori
- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per revoca, rinuncia, decadenza o morte, uno o più amministratori, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, quelli in carica provvedono, con il parere favorevole del Collegio sindacale, alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti

appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati. Gli amministratori cessati devono essere sostituiti nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 con riferimento all'equilibrio fra i generi, al numero degli amministratori indipendenti e, per quanto possibile, alla rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla loro nomina.

- 2) Nel caso in cui i candidati nelle liste che avevano espresso gli amministratori non fossero sufficienti a sostituire quelli cessati o non rispettassero quanto stabilito dal precedente comma o non fossero disponibili, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire quelli cessati ai sensi delle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
- 3) Se viene meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di amministrazione si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata senza indugio."
 "Art. 23 Cariche consiliari
- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vice presidente, se non già nominati dall'Assemblea. Entrambi restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
- 2) In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 3) Venendo meno nel corso dell'esercizio il presidente o il vice presidente, il Consiglio di amministrazione completato ai sensi dell'art. 22, provvede alla sua nomina.
- 4) Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del proprio presidente, la nomina e la revoca del segretario, scelto tra i componenti del Consiglio stesso o tra i dirigenti della Cassa, e ne definisce i requisiti di professionalità e le attribuzioni. Il segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. La funzione di segretario può essere affidata anche a un notaio."

"Art. 24 Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'amministratore delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. Ha compiti d'impulso e di coordinamento e garantisce la funzionalità del Consiglio di amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna. Non deve avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.
- 2) Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori.
- 3) Il presidente deve interloquire con il Collegio sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.

- 4) Nei casi di **necessità ed** urgenza il presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa proposta vincolante dell'amministratore delegato, se nominato, o del direttore generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere informato l'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.
- 5) Il presidente non può essere membro del Comitato esecutivo; può partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto."

"Art. 25 Adunanze del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società **o in altro luogo** ove la banca è operativamente presente dal presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Gli amministratori, in numero non inferiore a **tre**, o il Collegio sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
- 3) Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica, ovvero qualunque altro mezzo telematico, a ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il presidente o il segretario della riunione.
- 5) Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori, il direttore generale e tutti i componenti del Collegio sindacale.
- 6) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.
- 7) Su invito del presidente del Consiglio di amministrazione, possono partecipare con funzioni consultive i vice direttori generali, i dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca."

"Art. 26 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Al Consiglio di amministrazione spettano la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione.
- 2) A tal fine il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
- Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione dell'assetto complessivo di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- b) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- c) il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;
- d) gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;
- e) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- g) il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
- i) le linee generali del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), assicurandone la coerenza con il RAF (Risk Appetite Framework) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
- j) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- k) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce:
- I) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare misure pur ricorrendone le circostanze;
- m) la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti identificati dal Consiglio di amministrazione come personale più rilevante, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
- n) la nomina e la revoca degli altri dirigenti;
- o) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni strategiche;
- p) la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate;
- q) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione (incluso quello sulla promozione della diversità e della inclusività) ad eccezione delle modifiche di adeguamento a delibere consiliari già assunte;
- r) la costituzione di Comitati interni agli organi aziendali;
- s) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali:
- t) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;

- u) il processo per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- v) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- w) l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
- x) le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- y) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;
- z) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili;
- aa) i progetti di fusione e di scissione;
- bb) la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
- cc) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del codice civile.
- 4) Infine, il Consiglio di amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni."

"Art. 31 Comitato esecutivo

- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, e non sia nominato un amministratore delegato, provvede a delegare ad un Comitato esecutivo una o più delle proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.
- 2) Il Comitato esecutivo è composto da tre a cinque amministratori.
- 3) Il regolamento del Comitato esecutivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del Comitato esecutivo.
- 4) In caso di necessità ed urgenza il Comitato esecutivo può assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.
- 5) Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo viene data notizia al Consiglio di amministrazione."

"Art. 32 Comitati consiliari

- 1) I Comitati consiliari sono nominati, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.
- 2) I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo dei medesimi Comitati."

"Art. 33 Amministratore delegato

- 1) Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri componenti un amministratore delegato. **Qualora nominato, le** cariche di amministratore delegato e di direttore generale devono cumularsi nella stessa persona.
- 2) Fermo quanto previsto all'art. 26 il Consiglio di amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato.

In particolare l'amministratore delegato:

- a) sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- c) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;

- d) esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio di amministrazione.
- 3) Il mandato dell'amministratore delegato termina contestualmente a quello del Consiglio di amministrazione che l'ha nominato."

"Art. 35 Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è organo con funzione di controllo ed è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno, svolgendo al riguardo tutte le funzioni definite dalle disposizioni vigenti.
- 2) L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, fra i quali il presidente, e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
- 4) La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, almeno uno e non più di tre candidati per la carica di sindaco effettivo e almeno uno e non più di due candidati per la carica di sindaco supplente. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 5) Le liste con più di due candidati a sindaco effettivo e più di un candidato a sindaco supplente devono rispettare la composizione qualitativa del Collegio sindacale identificata preventivamente dal Collegio in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei soci, ivi compreso il rispetto dell'equilibrio tra i generi e, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca. Il Collegio sindacale verifica successivamente alla nomina la rispondenza della composizione qualitativa ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina.
- 6) Per le liste di cui al comma precedente i candidati a partire dal secondo posto della lista per la nomina dei sindaci effettivi e i candidati a sindaci supplenti devono alternarsi nel genere.
- 7) Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale. Le liste depositate presso la sede della Società sono pubblicate, insieme al curriculum vitae di ciascun candidato, sul sito internet della banca.
- 8) Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie con diritto di voto necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione sulla base delle evidenze relative al termine della record date, come definita ai sensi della normativa vigente.
- 9) Le liste devono essere corredate:
- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli

stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società. I candidati delle liste che superano il numero di due per la nomina a sindaco effettivo devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti inerenti alla composizione qualitativa identificata preventivamente dal Collegio sindacale in conformità alle vigenti disposizioni.

- 10) Ciascun candidato può concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11) Le liste, nell'ambito delle quali vi siano candidati che non hanno i requisiti di legge o quelli previsti dal presente statuto ovvero avanzate senza l'osservanza delle altre prescrizioni di cui sopra, si considerano come non presentate e i voti esercitati in violazione delle previsioni di cui al presente statuto si considerano come non esercitati.
- 12) In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione dei sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Risulta eletto Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti i primi candidati a sindaco effettivo e supplente della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza);
- c) in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultanti seconde per numero di voti rispetto alla lista di maggioranza, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti:
- d) qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, fermo restando l'elezione in ogni caso dei candidati della lista di minoranza, si considera eletto a sindaco effettivo il candidato elencato al terzo posto della lista di maggioranza in sostituzione del secondo candidato di cui alla lettera a). Qualora la composizione dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si considera eletto a sindaco supplente il candidato elencato al secondo posto della lista di maggioranza in sostituzione del primo candidato di cui alla lettera a).
- 13) Ai fini del riparto dei sindaci da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti che rappresenta almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 14) In caso di morte, di rinunzia, di revoca o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato e trova applicazione l'art. 2401 c.c., subordinatamente alla necessità di assicurare che la composizione del Collegio sindacale rifletta in ogni

caso i criteri e i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché del presente statuto.

- 15) Alla prima occasione utile, l'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio sindacale, secondo la seguente procedura:
- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero e voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Le candidature, da depositare con le modalità, i vincoli e i termini previsti per la nomina dell'intero Collegio sindacale, devono rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia;
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con una percentuale di voti che rappresenta almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 16) Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso di spese sostenute per l'adempimento del loro incarico. Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno.
- 17) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza. Per le modalità di revoca dei sindaci si osservano le disposizioni vigenti.
- 18) Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione che rientri nel perimetro della vigilanza consolidata non possono assumere la carica di sindaco della banca a pena di decadenza."

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il rappresentante designato risponde affermativamente.

Quindi il Presidente proclama approvata la proposta di cui è stata data lettura a maggioranza degli intervenuti e comunica come segue l'esito della votazione sul **primo punto** all'ordine del giorno della parte straordinaria:

voti espressi 42.488.911 (quarantaduemilioni quattrocentoottantottomila novecentoundici) di cui:

- favorevoli n. 42.488.811 (quarantaduemilioni quattrocentoottantottomila ottocentoundici), pari a circa il 99,999765% delle azioni rappresentate,
- contrari n. 100 (cento), pari a circa lo 0,000235% (zero, zero zero due tre cinque) delle azioni rappresentate,
- astenuti n. -, pari al -% delle azioni rappresentate.

L'elenco con i nominativi dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti è allegato al presente atto sotto la lettera "D".

Con riferimento al punto due dell'ordine del giorno il Presidente constata che non ci sono altre comunicazioni.

Quindi, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 16.22.

Il Comparente dà atto, ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 2436 c.c. secondo comma, che, a seguito della delibera assunta, lo statuto sociale viene a risultare come dal testo (versione italiana e tedesca, in caso di divergenze di interpretazione del presente atto prevale il testo italiano), che sottoscritto dal comparente e da me notaio si allega al presente atto sub "C".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ai sensi di legge, alle ore 17.00.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su diciotto pagine di nove mezzi fogli.

F.TO BRANDSTÄTTER GERHARD L.S. ELIO VILLA

